

Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39

**Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona.**

*(BURC n. 96 del 31 dicembre 2015)*

*(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 29 giugno 2016, n. 17)*

**Articolo 1**

*(Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona)*

1. Al fine di contribuire alla promozione dello sviluppo del territorio del crotonese, la Regione Calabria partecipa alla costituzione di una società per azioni con gli enti locali, avente lo scopo di assumere la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona, trattandosi di servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Calabria è autorizzata a sottoscrivere, al momento della costituzione della società, azioni per l'importo massimo di euro 200.000,00.

**Articolo 2**

*(Procedure per la costituzione della società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona e per la definizione della partecipazione azionaria della Regione)*

1. La Regione Calabria compie, con i poteri del socio e nel rispetto delle disposizioni di legge, tutti gli atti necessari a rendere operante la partecipazione alla società di cui all'articolo 1 e, in particolare:
  - a) stipula l'atto costitutivo;
  - b) sottoscrive le azioni, nei limiti indicati nell'articolo 1, e gli eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri, definendo altresì le rispettive contribuzioni e partecipazioni alla società.

**Articolo 3**

*(Norma finanziaria)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse allocate nel Fondo speciale di parte in conto capitale UPB U.008.001.001.002 (capitolo U0700120101) recante "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti" che presenta la necessaria disponibilità.
2. *La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42) <sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Comma sostituito dall'art.1 della L.R. 29 giugno 2016, n.17. Precedentemente il comma così recitava: "La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria)."

#### **Articolo 4**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.